

**Corte d'Appello di Roma - Sezione lavoro – Sentenza 8 luglio 2021 n. 2860**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE LAVORO

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Pia Di Stefano - Presidente rel.

Dott. Olga Pirone - Consigliere

Dott. Maria Vittoria Valente - Consigliere

nella causa civile di RECLAMO ex art. 1, comma 60, L. n. 92 del 2012 iscritta al n. r.g. 1375/2021

promossa da

(...) parte domiciliata in VIA (...) rappresentata dall'avv. FA.SE.

Parte reclamante

contro

PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI parte domiciliata in VIA (...) 00141 ROMA rappresentata dall'avv. CO.GI.

Parte reclamata

All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 221 comma quarto, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, in sostituzione dell'udienza del 06/07/2021

ha emesso la seguente

SENTENZA

Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, Giudice del Lavoro, n. 124/21 depositata il 15.4.2021

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la gravata sentenza, emessa all'esito del giudizio ex art. 1 comma 58 L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla Provincia Romana dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi avverso l'ordinanza ex art. 1 comma stessa legge, con la quale era

stato respinto il ricorso ex art. 1 comma 47 proposto da (...) volto a far dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento a lui intimato con decorrenza 25.3.2019 con conseguente condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro o quantomeno all'applicazione della sanzione conservativa prevista dal ccnl Sanità privata, ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra effettiva per un massimo di 12 mensilità ex art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970 oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge, o in subordine il pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 18 comma 5 tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità, vinte le spese.

Il giudice dell'opposizione, richiamata la lettera di addebito, sovvertendo gli esiti dell'ordinanza opposta, ha ritenuto dimostrati, anche sulla base della investigazione disposta dal datore di lavoro e della testimonianza resa dalla madre del (...), i fatti contestati, ossia l'abuso da parte del lavoratore dei permessi ottenuti ex L. n. 104 del 1992 per le giornate del 17 e del 28 febbraio 2019 e destinati all'assistenza della madre invalida, tale da legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa.

Contro detta decisione ha proposto tempestivo reclamo (...) per avere il primo giudice:

1. omesso di adeguatamente valutare sia i fatti contestati che le prove;
2. posto a base della legittimità del licenziamento un fatto diverso da quello contestato;
3. omesso di valutare la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta.

Ha, pertanto, insistito nella riforma della gravata sentenza con accoglimento delle originarie domande.

Si è costituito in giudizio l'ente reclamato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto ove non inammissibile per genericità dei motivi.

All'esito dell'udienza cartolare del 6.7.2021, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 221 comma quarto, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata così decisa.

Preliminarmente, in ordine alla eccezione di inammissibilità del reclamo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., la Corte osserva che la formulazione letterale del comma 58 dell'art. 1 della L. n. 92 del 2012, induce ad escludere che il reclamo debba essere costruito nelle forme di cui all'art. 434, 1 comma c.p.c. e, quanto ai procedimenti introdotti a far tempo dal 11 settembre 2012, nel testo sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c) bis del D.L. 22 luglio 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nei commi da 58 a 60 non vi è, infatti, alcun richiamo alle disposizioni codicistiche che descrivono il contenuto dell'atto di appello e della memoria di costituzione dell'appellato nelle controversie di lavoro (artt. 434 e 436 c.p.c.), diversamente da quanto invece è previsto per il giudizio di opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto: i commi 51 e 53 che richiamano, rispettivamente, i requisiti ed il regime di decadenza previsti negli artt. 414 e 416 c.p.c.

Il mancato richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 434 e ss. c.p.c. non consente, nondimeno, di escludere che la devoluzione debba rimanere circoscritta dai motivi di gravame e ciò perché il comma 59, affermando la regola generale della inammissibilità di nuovi mezzi di prova o documenti (derogabile solo nei casi in cui il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile), mira a garantire anche nella fase dell'appello la celerità del processo, che rimane, vale la pena di evidenziarlo, un processo per questa ragione deformalizzato.

D'altra parte, la natura di giudizio di impugnazione in senso stretto del procedimento che si apre con il reclamo non può essere negata ove si consideri che l'atto impugnatorio è rivolto nei confronti di una sentenza e non di un provvedimento cautelare, con la conseguenza ulteriore che dovrà farsi riferimento alla regolamentazione prevista per l'appello (regole generali e regole proprie delle controversie di lavoro) per le parti non espressamente disciplinate dalla legge (mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, appello incidentale).

In ogni caso questa Corte osserva che, così come costruito, il reclamo individua in maniera chiara e puntuale le ragioni delle doglianze e delle critiche formulate nei confronti del provvedimento reclamato.

Nel merito il reclamo, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, è infondato.

Con lettera di addebito del 25.3.2019 l'ente datoriale ha contestato al proprio dipendente quanto segue:

con riferimento alla giornata del 17 febbraio:

"- in data 17 febbraio 2019 (turno di lavoro programmato: dalle ore 7.00 alle ore 14.00), alle ore 07: 12, è uscito dalla Sua abitazione sita in B. di (...), in Viale dell'I. n. 26 e, a bordo di una Fiat Punto di colore bianco, targata (...), si è recato in località (...); alle ore 07: 25 è entrato all'interno del (...) sito in Viale M. e dopo esserne uscito alle ore 07: 32, si è recato in Via T. n. 1, dove si trova un negozio/edicola all'interno del quale, dopo aver provveduto ad aprire la serranda e la porta del locale, Ella ha trasportato una cesta di giornali lasciati lì poco prima da un corriere; alle ore 07: 36, era già intento a servire i primi clienti giunti all'interno del locale per acquistare quotidiani, attività che poi di fatto Ella ha proseguito, senza soluzione di continuità, per l'intera mattinata; alle ore 12.58, ha chiuso a chiave la porta a vetri del suddetto negozio/edicola, ha provveduto ad abbassare la serranda e, dopo aver raggiunto a piedi l'autovettura sopra indicata, si è recato a bordo della stessa alla "(...)" (V.), sita in Via del S., dove ha parcheggiato. Una volta sceso dall'auto, è entrato all'interno del "(...)", locale nel quale si è trattenuto fino alle ore 13.56 (...) immediatamente dopo si è recato a (...) via L. F. e dopo aver fatto salire a bordo una persona è tornato presso la sua abitazione d'ivi è rimasto, senza più uscire, sino a dopo le ore 20.00";

- con riferimento al 28 febbraio:

"- in data 28 febbraio 2019, (turno di lavoro programmato: dalle ore 8.00 alle ore 14.00), alle ore 07: 50, si trovava nuovamente in località (...), all'interno del negozio/edicola sito in Via T. n. 1, intento, anche in questa occasione, a svolgere attività lavorativa; fino alle ore 12.44, ha proseguito ad assistere i diversi clienti che si sono susseguiti all'interno del locale e, dopo aver chiuso a chiave la porta a vetri dello stesso, è uscito ed ha raggiunto l'autovettura e con cui si è recato (alle ore 13:

14) a San Martino (VT) nell'area di servizio Q8, sita sulla strada (...), per accedere all'interno della tavola calda "PIT STOP" e ivi consumare il pasto; alle ore 13: 34, uscito dalla suddetta tavola calda, è nuovamente risalito all'interno dell'autovettura nella quale è poi rimasto per circa 20 minuti (...);

- con riferimento al 1 marzo:

"alle 8.34 dopo essere uscito dalla propria abitazione è salita bordo dell'auto e poco dopo si è fermata alla "Quercia" di fronte al (...) dove ha stazionato per circa 10 minuti prima di uscire e dirigersi a Viterbo; alle 9.03 giunto a Viterbo si è recato all'interno del residence in via A. da M. all'interno del civico n. 14, dove è rimasto sino alle 9.15, momento in cui è uscito in compagnia di una persona: alle ore 13.08 ha fatto ritorno nella sua abitazione per poi uscirne nuovamente alle ore 13.14".

Il primo giudice ha ritenuto provato e incontestato che nelle mattinate del 17 e 28 febbraio 2019 il lavoratore aveva svolto attività lavorativa presso l'edicola della moglie, sita in (...) Via T. n. 1, avendo lo stesso (...) sostenuto di aver prestato assistenza alla madre nelle suddette giornate a partire dalle 14.00 ed essendo ciò confermato dalla deposizione della madre (...), residente in (...) via A. da M., che ha dichiarato che "Il giorno 17 febbraio mio figlio è passato a prendermi intorno alle 14,00 e mi ha accompagnato da mia madre. Poco dopo ci siamo recati insieme a casa di mio figlio trattenendoci fino a dopo cena, quando mi ha riportato a casa. Anche il 28 è passato a prendermi verso le 14.00 e mi ha portato a casa sua dove sono rimasta fino a dopo cena."

Ha osservato che pur dovendosi escludere la necessità per il lavoratore che fruisca dei permessi ex L. n. 104 del 1992 di svolgere assistenza in orario coincidente con quello di lavoro potendo egli programmare l'attività in modo più consono alle proprie esigenze (come indicato nella sentenza della Cassazione penale 54712-16 richiamata nell'ordinanza in sede sommaria), cionondimeno deve sussistere un nesso causale tra le attività svolte in tale orario e l'incarico di assistenza, per cui ciò che rileva non è il fatto che l'assistenza sia stata fornita in orario diverso da quello di fruizione dei permessi, ma che le ore di permesso, nelle quali il lavoratore si era astenuto dall'attività lavorativa, siano state destinate non al recupero delle energie psico-fisiche utili alla prestazione di assistenza, bensì allo svolgimento di una prestazione lavorativa presso terzi, in cui non è possibile scorgere alcun nesso teleologico con l'assistenza della madre inabile, non essendo essa in collegamento funzionale né con le necessità fisiche e materiali della congiunta, né con le sue esigenze di vita quotidiana, né con l'obiettivo di recuperare le energie psico-fisiche in vista o in ragione della prestazione assistenziale.

Non valeva dunque ad escludere l'abuso che il (...) avesse assistito la madre dalle 14 in poi, cioè in orari diversi da quello dei permessi; diversamente lo svago ed il riposo avrebbero costituito un generico recupero fisico e mentale in nulla differente dalle ferie, come argomentato dalla stessa Cassazione nella richiamata sentenza 54712-16.

La condotta risultava lesiva della buona fede, integrando un abuso del diritto nella misura in cui priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa, in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, nonché dell'ente erogatore del trattamento economico, integrando un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014).

Di qui la rilevanza disciplinare, da riconoscere alla condotta in esame, la cui "particolare gravità" legittimava il licenziamento ex art. 40 CCNL, mentre non sarebbe stata proporzionata l'irrogazione di un sanzione solo conservativa se comparata con i casi di assenza ingiustificata e di abbandono anche temporaneo del posto di lavoro, puniti con sanzioni meno severe.

Dovendosi ravvisare la giusta causa del licenziamento, doveva escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento, pure allegato dal ricorrente, né poteva configurarsi l'ipotesi di reiterazione di assenze ingiustificate (che ai sensi dell'art. 40 CCNL giustificano il licenziamento solo quando si verificano per tre giorni consecutivi o siano ripetute per tre volte in un anno).

Erano invece infondate le domande di restituzione delle retribuzioni (controprestazione pur sempre dovuta per l'attività di lavoro prestata) e dell'indennità risarcitoria e spese di lite, in mancanza di prova della effettiva erogazione.

Sostiene il reclamante che secondo l'orientamento di legittimità richiamato dal giudice dell'ordinanza, la giornata oggetto di permesso deve essere funzionale alla ratio di assistenza nel suo complesso e non solo in termini di ore dedicate. In tal senso la cassazione penale n. 54712 del 2016 aveva precisato che l'assistenza al parente può essere organizzata in modo da far ritagliare al lavoratore un minimo di vita sociale, "e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro, e poi all'assistenza".

Nella specie non poteva negarsi che il lavoratore avesse assistito la madre nel pomeriggio/sera delle due giornate del 17 e del 28 febbraio, contemperando tale incumbente anche con altri impegni familiari quale quello dell'attività commerciale della di lui moglie.

Quindi non mancava del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile.

Inoltre il licenziamento, nella ricostruzione operata in sentenza, era stato intimato per ragioni (violazione del vincolo fiduciario da svolgimento di altra attività lavorativa) diverse da quelle contestate (omessa assistenza al familiare disabile e abuso dei permessi), tanto che lo stesso incarico all'agenzia investigativa era finalizzato ad accertare la "infedeltà del lavoratore", peraltro collegata ad attività non concorrenziale con quella del datore di lavoro e comunque non incompatibile con l'assistenza al familiare.

I motivi sono infondati.

La Corte di Cassazione è di nuovo recentemente intervenuta sull'argomento con la pronuncia n. 1394/2020, richiamando giurisprudenza della stessa Corte (Cass. n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; n. 9217 del 2016; n. 8784 del 2015) che aveva precisato come il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. Invero, in base alla ratio della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, che attribuisce al "lavoratore dipendente... che assiste persona con handicap in situazione di gravità..." il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da

contribuzione figurativa, è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018). Secondo l'orientamento di questa Corte (per tutte Cass. n. 17968 del 2016), il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.

La pronuncia non contrasta con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in ambito penale, richiamata dal reclamante e dall'ordinanza opposta, secondo cui, in una lettura costituzionalmente orientata della norma sui permessi, non è necessario che l'assistenza sia prestata nelle ore in cui il beneficiario avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa, e che anzi al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità, all'interno dell'intera giornata, di "...programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. In altri termini, i permessi servono a chi svolge quel gravoso di assistenza a persona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza. Ma, è ovvio che l'assistenza dev'esserci".

La lettura della motivazione di detta sentenza, inserita nel contesto esaminato dalla Suprema Corte (si trattava di stabilire se un soggiorno all'estero coincidente con i giorni di permesso fosse compatibile con le esigenze di assistenza e se non si fosse dovuto piuttosto ricorrere ai giorni di ferie) lascia comprendere che quelli consentiti dall'interpretazione dei giudici penali fossero da intendere come "brevi spazi di tempo per provvedere alle proprie esigenze personali (v. richiamo a Cass. Penale n.1406/ 2016), condizionati dall'esigenza di prestare assistenza in ore prestabilite successive all'orario di lavoro e comunque in nesso causale con l'attività assistenziale, se non altro sotto il profilo del riposo/svago/recupero destinati al più proficuo disimpegno delle attività di assistenza cui i permessi sono preordinati.

Nel caso che occupa, invece, non era in primo luogo prestabilito che l'assistenza alla madre dovesse necessariamente svolgersi nelle ore pomeridiane; il tempo ritagliatosi dal (...) per dedicarsi alle esigenze personali, e normalmente compreso dalla necessità di recarsi al lavoro, non era né breve (protraendosi per tutto l'arco della mattinata), né destinato ad incombenze anche indirettamente ricollegabili all'assistenza del familiare; va inoltre osservato che lo svolgimento di attività lavorativa presso il negozio della moglie assorbiva il (...) in modo esclusivo (non risultando dal rapporto investigativo né aliunde che fosse contemporaneamente presente la moglie o altro collaboratore, anzi lo stesso ricorrente deduce di averla svolta in sostituzione della moglie) e veniva svolta in località (...), a circa dieci chilometri di distanza dal luogo di residenza del (...) (...) e dodici da (...), luogo di residenza della madre disabile (peraltro pregiudicando un intervento tempestivo in caso di necessità); non solo: come osservato dal primo giudice con argomento non confutato dal reclamante, tale attività depriveva il lavoratore anche delle energie necessarie all'assistenza che lo stesso avrebbe prestato nelle ore pomeridiane, impegnandolo nell'attività commerciale durante l'intero arco della mattinata.

In questa prospettiva, se è pur vero che può dirsi provata l'attività di assistenza dalle ore 14 in avanti e pure ammettendo che la stessa possa essere resa anche in orario diverso da quello lavorativo, nondimeno le modalità organizzative della giornata non sono state di certo conformi alla ratio della norma come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata, evidenziando la mancanza di una relazione causale diretta tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile.

In altri termini, alcun vantaggio alla cura del disabile ha comportato il beneficio dei permessi in parola, visto che l'assistenza in ore pomeridiane era garantita anche in costanza di prestazione lavorativa secondo l'ordinario orario di lavoro del ricorrente, che l'allontanamento dal luogo di residenza del disabile non garantiva nemmeno il recupero delle energie psicofisiche (trattandosi di attività quantitativamente e qualitativamente non marginale, ma di impegno svolto per una intera mezza giornata e senza ausilio alcuno) ed infine del tutto estranea ad incombenze anche solo indirettamente funzionali all'assistenza.

In tale ottica risulta disatteso lo stesso insegnamento della pronuncia penale richiamata dal reclamante, cui era stato demandato il compito di "stabilire se i permessi retribuiti di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, devono essere utilizzati per assistere la persona handicappata oppure se, essendo destinati al recupero delle energie psico-fisiche del fruitore dei permessi, questi li può utilizzare anche come "tre giorni feriali di libertà", e che risolveva in negativo la questione di diritto posta al suo vaglio affermando "i permessi ... non possono e non devono essere considerati come giorni di ferie (perché a tal fine è preposto un ben preciso e determinato istituto giuridico), ma solo come un'agevolazione che il legislatore ha concesso a chi si è fatto carico di un grosso compito, di poter svolgere l'assistenza in modo meno pressante, e quindi in modo da potersi ritagliare in quei giorni in cui non è obbligato a recarsi al lavoro delle ore da potere dedicare esclusivamente alla propria persona".

Nel caso di specie non si ravvede come l'impegno in un'attività lavorativa già di per sé gravosa come la gestione di un negozio svolta in arco di tempo di parecchie ore consecutive (circa dalle 7,30 alle 13,00), senza personale di supporto, per svolgere la quale devono percorrersi anche 20 chilometri in macchina (andata e ritorno dal luogo di residenza al negozio e viceversa), possa rendere meno pressante l'assistenza che si dedicherà al familiare disabile nelle successive ore della giornata.

E' poi infondata la censura sulla mancata corrispondenza, nella motivazione del primo giudice, tra il fatto contestato e quello per cui è proceduto al licenziamento: il reclamante lamenta che il procedimento disciplinare era stato incentrato sull'abuso del diritto ai permessi, mentre il tribunale avrebbe individuato la effettiva ragione del licenziamento nella violazione dell'obbligo di fedeltà per avere il lavoratore prestato attività lavorativa durante il permesso.

La censura non ha pregio in quanto il giudice ha in realtà ritenuto che lo svolgimento della seconda attività da parte del (...) non avesse disvalore in quanto vietata, concorrenziale o incompatibile con gli orari del primo lavoro ovvero svolta fuori dai limiti massimi di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, ma quale oggetto di una condotta contraria a principi di buona fede e correttezza, idonei ad incidere in modo irreversibile sulla fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente.

La stessa lettera di licenziamento è coerente con i fatti contestati, al punto che in essa viene espressamente richiamata ed allegata, come parte integrante "anche ai fini della motivazione del licenziamento", la missiva di contestazione del 25.6.2019.

La sanzione espulsiva è del tutto proporzionata alla gravità della condotta, tenuta due volte in un ristretto arco temporale (17 e 28 febbraio) e tale da comportare, in tesi, anche conseguenze penali per esservi altresì ravvisabile un'attività fraudolenta in danno dello Stato (con riferimento alla erogazione di prestazioni non dovute), cosicchè la condotta contestata non può ricondursi alle fattispecie per le quali il cnnl prevede sanzioni di tipo solo conservativo, né consente alcun altro tipo di graduazione delle infrazioni disciplinari.

Il reclamo va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate in dispositivo.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo.

Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.307,00 oltre al 15% per rimborso delle spese forfetarie, iva e cap di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma il 6 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.